

REGOLAMENTO (CE) N. 1206/2000 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2000

che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1596/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

Il rilascio dei titoli richiesti per taluni prodotti comporterebbe il superamento dei quantitativi massimi che possono essere esportati col beneficio di restituzioni nel relativo periodo di 12 mesi. Occorre sospendere temporaneamente il rilascio dei titoli

di esportazione per tali prodotti e rilasciare i titoli per i quali le domande sono pendenti solo per alcuni di tali prodotti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il rilascio dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari menzionati in allegato è sospeso per il periodo dall'8 al 14 giugno 2000 incluso, ad eccezione dei titoli per la destinazione «970».

2. Non è dato seguito alle domande di titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari menzionati in allegato presentate dal 3 al 7 giugno 2000 incluso, ad eccezione delle domande di titoli per la destinazione «970».

3. È dato seguito alle domande di titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari menzionati in allegato, depositate il 2 giugno 2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 188 del 21.7.1999, pag. 39.